

**DIREZIONE GENERALE**

CIRCOLARE N. 1  
DEL 14.01.2019

**Ai Direttori dei Centri di ricerca  
LORO SEDI**

**e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici  
dell'Amministrazione centrale  
SEDE**

**OGGETTO:** Procedure per l'acquisizione di finanziamenti da parte del CREA e per il trasferimento di fondi a soggetti terzi.

**INDICE**

<b>Premessa .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>1. Rapporti non a titolo oneroso .....</b>	<b>pag. 3</b>
1.1. Contributi per attività di ricerca provenienti da soggetti pubblici o privati a seguito di procedura competitiva .....	pag. 3
1.2. Contributi da parte di altre Istituzioni pubbliche .....	pag. 4
1.2.1. Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 .....	pag. 4
1.2.2. Protocollo d'intesa all'esito di una procedura avviata mediante manifestazione d'interesse e successiva stipula di Convenzione operativa .....	pag. 5
1.3. Trasferimento ai partners pubblici e/o privati di contributi provenienti da finanziamenti di progetti coordinati dal CREA ottenuti a seguito di procedura competitiva .....	pag. 6
1.4. Trasferimento a soggetti pubblici e/o privati di contributi provenienti da finanziamenti ottenuti a seguito di procedura competitiva (parte terza) .....	pag. 7
<b>2. Rapporti a titolo oneroso .....</b>	<b>pag. 8</b>
2.1 Affidamento al CREA di un servizio o di attività di ricerca da parte di un soggetto pubblico o privato .....	pag. 8
2.2 Affidamento da parte del CREA di un servizio o attività di ricerca a soggetti pubblici o privati con fondi provenienti da finanziamenti di progetti .....	pag. 8
<b>Indicazioni generali .....</b>	<b>pag. 9</b>

**SEDE LEGALE**

Via Po, 14 - 00198 Roma  
T +39 06 47836 1

T +39 0647836 639 F +39 06 47836 361  
@ affarilegali@crea.gov.it W www.crea.gov.it  
C.F. 97231970589 P.I. 08183101008

*[Handwritten signatures and initials]*

## **PREMESSA**

Prima di addentrarci nella trattazione delle procedure per l'acquisizione da parte del CREA e per il trasferimento di fondi a soggetti terzi, si rende necessario fornire alcune definizioni utili a comprendere il prosieguo della trattazione stessa.

Negli Enti pubblici di ricerca (EPR), tra cui vi rientra il CREA, sono presenti attività di ricerca istituzionali svolte in conformità allo specifico mandato istituzionale come descritto nella legge istitutiva, nello Statuto o in atti amministrativi di alto livello. Esse rappresentano attività "obbligatorie" per gli EPR, perché richieste in modo formale da istanze della pubblica amministrazione cui l'ente di ricerca deve rispondere.

Queste attività sono frequentemente svolte in condizioni di esclusività da parte dell'Ente e sono principalmente finanziate dallo Stato.

Il trasferimento finanziario sottostante si qualifica come "contributo" in quanto mera movimentazione di denaro ed è, quindi, escluso dall'imposta sul valore aggiunto.

Vi sono però dei casi in cui le somme trasferite a fronte dell'espletamento di attività da parte del CREA assumono natura onerosa (si parla in tali casi di corrispettivo), ossia quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico sulla base del quale le somme ricevute dal beneficiario costituiscono il compenso/corrispettivo per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

In questo caso il trasferimento finanziario è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

In linea generale si rileva che non è possibile definire, in termini generici e senza esaminare nel dettaglio il caso concreto, la natura delle somme che vengono trasferite (contributo/corrispettivo), ma è necessario sempre verificare:

- l'aspetto contrattuale sottostante;
- il concreto assetto delle parti;
- le operazioni poi effettivamente svolte relativamente alla ricezione del predetto trasferimento.

L'esistenza di Contratti, con riferimento espresso al D.lgs 50/2016 di seguito indicato Codice dei Contratti pubblici, nella maggior parte dei casi costituisce elemento determinante per definire il trasferimento di somme come corrispettivo.

Ad esempio quando le somme vengono erogate a seguito di Contratti stipulati in base al Codice dei Contratti pubblici vuol dire che l'individuazione del soggetto che fornisce una prestazione è stata effettuata mediante le procedure ivi previste.

Vi sono poi alcuni elementi sintomatici che, se contenuti nei Contratti, qualificano il trasferimento delle somme come corrispettivi. Ad esempio, se nel Contratto si trova una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento, ciò definisce il trasferimento come corrispettivo, in quanto elemento tipico che denota un vincolo di corrispettività tra le somme erogate e l'attività finanziata, e che riconduce l'erogazione nell'ambito dei rapporti contrattuali sinallagmatici.

Effettuate tali precisazioni occorre osservare che l'attività dell'Ente, per quello che in questa sede interessa, può essere ricondotta alle seguenti categorie:

### **a) Ricerca programmata istituzionale del CREA.**

In tale categoria rientrano tutte quelle attività di ricerca programmata istituzionale derivanti dall'utilizzo di risorse statali (*ad esempio Piano triennale attività dell'Ente*).

### **b) Ricerca e finanziamento pubblico.**

In tale categoria rientrano tutte quelle attività che vengono svolte in funzione di finanziamenti erogati da soggetti pubblici, comprese quelle che scaturiscono da programmi europei e che hanno tra i propri fini anche la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica. Le modalità di acquisizione dei finanziamenti sono prevalentemente competitive in ragione della natura pubblica dei soggetti erogatori (*ad esempio Bandi Horizon 2020, PON, PSR, etc.*), seppure in taluni casi vengono seguiti iter non competitivi di cui si farà cenno nel prosieguo (*ad esempio affidamenti diretti del MiPAAFT*).



**c) Ricerca e finanziamento privato.**

In tale categoria rientrano quelle attività commissionate da soggetti privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali del CREA, che comportano iter competitivi (*ad esempio Bandi Fondazioni bancarie*) e non competitivi (*ad esempio affidamenti diretti da soggetti privati*).

Strettamente connessa alle procedure di gestione dei finanziamenti in favore del CREA è la questione relativa all'eventuale assegnazione di fondi da parte dell'Ente a soggetti esterni, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, qualora si necessiti dell'acquisizione di attività per il perseguimento dell'obiettivo prefissato da ciascun progetto di ricerca (*vedi subcontratti*).

Ciò premesso in linea generale, si illustra di seguito l'attività dell'Ente che vede il CREA quale parte di rapporti sia *non a titolo oneroso* che *a titolo oneroso*, sia come soggetto attivo che passivo. (**Allegato A**).

**1. RAPPORTI NON A TITOLO ONEROSO**

Rientrano nei rapporti non a titolo oneroso quegli accordi, che in genere assumono la forma di Convenzioni, nei quali una parte, a fronte della propria prestazione, non ottiene dall'altra parte un vantaggio economico, finanziario o patrimoniale significativo, non c'è sinallagma, ovvero una controprestazione.

In particolare vengono prese in esame le seguenti fattispecie:

**1.1. Contributi per attività di ricerca provenienti da soggetti pubblici o privati a seguito di procedura competitiva**

Il finanziamento ottenuto dal CREA a seguito di partecipazione a procedure competitive (*vedi bandi, avvisi, etc.*) avviene, il più delle volte, con atti unilaterali di concessione (*Decreto, Determina, lettera di comunicazione, etc.*) da parte dell'Ente finanziatore. Non è prevista, in linea di massima, la stipula di apposita Convenzione con l'Ente beneficiario, a meno che non sia espressamente contemplata negli atti della procedura competitiva (*si vedano ad esempio i programmi della Comunità europea dove è richiesta la sottoscrizione, da parte del Coordinatore del Progetto, del Grant Agreement*).

In questo caso la Convenzione potrà essere sottoscritta dal Direttore del Centro interessato o, nel caso di richiesta della firma del Legale rappresentante, dal Presidente dell'Ente o, se consentito dall'Ente finanziatore, dai Direttori mediante l'utilizzo della procura notarile, previa autorizzazione dell'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale.

Di norma le predette Convenzioni sono predisposte dall'Ente finanziatore. E' necessario, comunque, assicurarsi che in tali atti siano presenti in particolare i seguenti elementi:

- a) La descrizione delle parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede legale, della sede operativa, del domicilio fiscale, del numero di partita IVA e codice fiscale;
- b) La descrizione degli scopi/finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- c) L'individuazione del responsabile delle attività;
- d) La previsione di eventuali relazioni e la loro periodicità;
- e) Le modalità di rendicontazione delle spese rimborsabili;
- f) La durata;
- g) La disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- h) La competenza giurisdizionale in caso di contenzioso;
- i) La disciplina sulla proprietà dei risultati (comune alle parti coinvolte)
- j) La disciplina sulla tutela del background.



## **1.2. Contributi da parte di altre istituzioni pubbliche.**

Il CREA può ricevere contributi pubblici per l'espletamento di attività di ricerca da parte di soggetti pubblici attraverso la sottoscrizione dei seguenti atti:

### **1.2.1 Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990**

La legislazione nazionale prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il ricorso allo strumento in esame è possibile qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- L'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che le attività istituzionali che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- L'attuazione della cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- Non è violato il principio della parità di trattamento degli interessati, in quanto nessuna impresa privata è posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti;
- La collaborazione tra amministrazioni non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici;
- Gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- Tutte le strutture pubbliche coinvolte svolgono un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa misura; quindi sussiste un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un Contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;
- Le amministrazioni coinvolte svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Gli accordi *de quibus*, soggiacciono a parte della disciplina, in quanto applicabile, prevista dall'articolo 11 della legge n. 241/1990 con riferimento agli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento.

In particolare, risulta richiamato:

- il comma 2 che prevede la forma scritta *ad substantiam* di stipulazione degli accordi come regola generale, derogabile dalla legge in casi specifici, nonché l'applicabilità dei principi dettati dal codice civile in materia di obbligazioni e Contratti alla duplice condizione che non vi sia una diversa disciplina e che tali principi siano compatibili con la natura degli accordi in esame;
- il comma 3 che assoggetta ai medesimi controlli previsti con riguardo ai provvedimenti amministrativi gli accordi sostitutivi di questi ultimi;
- il comma 5, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi.

Non risulta, invece, richiamato il comma 4, che prevede il recesso unilaterale dall'Accordo da parte dell'amministrazione in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse con contestuale obbligo di liquidazione di un indennizzo alla controparte in relazione agli eventuali pregiudizi dannosi dalla stessa subiti.

Nel dettaglio, il testo dell'Accordo deve contenere:

- a) La descrizione delle parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede legale, della sede operativa, del domicilio fiscale, del numero di partita IVA e codice fiscale;
- b) La descrizione delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- c) L'individuazione dei rispettivi responsabili delle attività;
- d) L'indicazione dell'oggetto delle reciproche prestazioni;
- e) La previsione di eventuali relazioni e la loro periodicità;
- f) Le modalità di rendicontazione delle spese rimborsabili;
- g) La durata (di norma non superiore ad anni 4);



- h) La disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- i) La competenza giurisdizionale in caso di contenzioso;
- j) La disciplina sulla proprietà dei risultati (comune alle parti coinvolte);
- k) La disciplina sulla tutela del background.

Dal punto di vista fiscale i contributi previsti nell'ambito delle collaborazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990, non qualificandosi quali corrispettivi, sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto.

Il procedimento per la sottoscrizione degli Accordi ex art. 15 della legge n. 241/1990 (**Allegato n. 1**) è curato dall'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale che, previo parere dell'Ufficio Affari legali, sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente il testo finale.

Successivamente all'adozione della delibera di approvazione, l'atto è sottoposto alla sottoscrizione del Presidente, in modalità digitale.

A conclusione del procedimento, l'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale effettua le comunicazioni alle parti interessate e cura gli adempimenti relativi all'archiviazione ed alla pubblicazione degli atti.

#### **1.2.2. Protocollo d'intesa all'esito di una procedura avviata mediante manifestazione d'interesse e successiva stipula di Convenzione operativa**

Il Protocollo d'intesa è un documento che descrive un accordo bilaterale o plurilaterale che esprime una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d'azione. Si tratta di un accordo di carattere generale su programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di specifici atti, denominati Convenzioni operative.

Il Protocollo d'Intesa (**Allegato n. 2**) non comporta generalmente oneri finanziari per le Parti e rappresenta l'input per i successivi rapporti che possono coinvolgere operativamente anche altri soggetti pubblici o privati interessati. Il testo del Protocollo deve contenere:

- a) La descrizione delle parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e codice fiscale;
- b) La descrizione degli scopi/finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- c) I settori oggetto della collaborazione;
- d) L'istituzione del Comitato di indirizzo strategico che ha il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione;
- e) L'indicazione della durata (di norma non superiore ad anni 4);
- f) La disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- g) L'individuazione del foro competente nel caso di controversie tra le parti.

Il procedimento per la sottoscrizione dei Protocolli di intesa è curato dall'Ufficio Affari legali dell'Amministrazione centrale, che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente il testo finale.

Successivamente all'adozione della delibera di approvazione, l'atto è sottoposto alla sottoscrizione del Presidente, in modalità digitale nel caso sia stipulato con un soggetto pubblico.

A conclusione del procedimento, l'Ufficio Affari legali effettua le comunicazioni alle parti interessate e cura gli adempimenti relativi all'archiviazione ed alla pubblicazione degli atti sul sito dell'Ente.

Solo successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa le parti possono addivenire alla stipula di una "Convenzione operativa con rendicontazione" o di una "Convenzione operativa a titolo gratuito" (*ad esempio Convenzione che disciplina l'uso dei laboratori, etc.*).

La "Convenzione operativa con rendicontazione", che prevede il rimborso delle spese sostenute, deve essere redatta secondo lo schema-tipo (**Allegato n. 3**).

Il testo della Convenzione anzidetta deve prevedere:

- a) La descrizione delle parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e codice fiscale;
- b) La descrizione delle attività da svolgere e degli obiettivi prefissati;
- c) L'indicazione della durata;



- d) L'indicazione specifica delle modalità di rendicontazione (*da non inserire in caso di Convenzione operativa a titolo gratuito*);
- e) La disciplina sulla proprietà dei risultati;
- f) La disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- g) La disciplina sulla tutela del background.

Nel caso in cui il CREA sia il beneficiario, il Centro di ricerca, nell'esercizio della propria autonomia, provvede all'espletamento della procedura per addivenire alla stipula della Convenzione da parte del Direttore, salvo che l'atto, per ragioni espressamente indicate dalla parte finanziatrice, non debba essere sottoscritto dal Rappresentante legale o, se consentito dal finanziatore, dai Direttori mediante l'utilizzo della procura notarile, previa autorizzazione dell'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale.

Nell'ipotesi in cui il CREA sia la parte finanziatrice, la Convenzione operativa potrà essere sottoscritta dal Direttore del Centro se l'importo rientri nei limiti di spesa previsti dallo Statuto (*inferiore a € 150.000,00*). In questo caso il Centro avrà cura di predisporre l'atto in conformità allo schema-tipo e provvedere alla sua sottoscrizione da parte del Direttore.

Nel caso l'importo di affidamento sia uguale o superiore al limite di spesa di € 150.000,00, il procedimento per la sottoscrizione della Convenzione è curato dall'Ufficio Gestione dei Progetti dell'Amministrazione centrale, che, all'esito dell'iter istruttorio, sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente il testo finale e, successivamente all'adozione della delibera di approvazione, l'atto è sottoposto alla sottoscrizione del Direttore generale.

A conclusione del procedimento, l'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale effettua le comunicazioni alle parti interessate e cura gli adempimenti relativi all'archiviazione ed alla pubblicazione degli atti.

La sottoscrizione della predetta Convenzione deve avvenire in modalità digitale nel caso sia stipulata con un soggetto pubblico.

### **1.3. Trasferimento ai partner pubblici e/o privati di contributi provenienti da finanziamenti di progetti coordinati dal CREA a seguito di procedura competitiva**

Nell'ambito delle richieste di finanziamento per la realizzazione di progetti, l'Ente finanziatore può prevedere il coinvolgimento di partner pubblici o privati, esterni al CREA. In tal caso il rapporto che si instaura tra il CREA, che agisce in qualità di Ente coordinatore, e i partner è un rapporto di collaborazione non a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività del progetto, rientranti negli scopi/fini istituzionali di ciascuno di essi, che non prevede il pagamento di un corrispettivo, ma unicamente un rimborso delle spese sostenute, spese, quindi, riconosciute e rimborsate dall'Ente finanziatore solo a seguito di una corretta rendicontazione.

A seguito del finanziamento del progetto sarà possibile trasferire gli importi destinati ai partner mediante la stipula di un'apposita Convenzione di trasferimento fondi (**Allegato n. 4**).

La Convenzione potrà essere sottoscritta dai Direttori dei Centri interessati e, nel caso sia stipulata con un soggetto pubblico, dovrà essere sottoscritta in modalità digitale.

### **1.4. Trasferimento a soggetti privati e/o pubblici di contributi provenienti da finanziamenti ottenuti a seguito di procedura competitiva (parte terza)**

Nell'ambito di un progetto il CREA può avvalersi di parti terze, ovvero di soggetti pubblici o privati che collaborano con l'ente a titolo non oneroso, mettendo a disposizione risorse e svolgendo una parte della ricerca, ma non agendo nel progetto come beneficiari o come subcontraenti.

I predetti soggetti per potersi qualificare parte terza nel progetto, devono essere parte di un accordo giuridico con il CREA preesistente (*ad esempio Protocolli di intesa, Associature, etc.*), che abbia una scadenza successiva a quella del progetto.

A seguito del finanziamento del progetto sarà, quindi, stipulata un'apposita Convenzione con rendicontazione (**Allegato n. 5**).

La Convenzione potrà essere sottoscritta dai Direttori dei Centri interessati e, nel caso sia stipulata con un soggetto pubblico, dovrà essere sottoscritta in modalità digitale.



## **2. RAPPORTI A TITOLO ONEROSO**

Rientrano nei rapporti a titolo oneroso, come già accennato in premessa, quelle fattispecie in cui, a fronte dell'espletamento di un servizio o di un'attività di ricerca o della cessione di un bene da parte del CREA o di un terzo nei confronti del CREA, vengono trasferite delle somme a titolo di corrispettivo. In questo caso il rapporto giuridico intercorrente tra le parti si qualifica come rapporto sinallagmatico.

In particolare vengono prese in esame le seguenti due fattispecie:

### **2.1. Affidamento al CREA di un servizio o di attività di ricerca da parte di un soggetto pubblico o privato**

Nell'ambito del presente paragrafo si fa riferimento ad attività commissionate da soggetti privati o pubblici. In tali casi, il CREA mette a disposizione le proprie conoscenze, nonché le professionalità dei propri ricercatori, affinché possano essere svolte, nell'interesse del committente, attività di ricerca innovative, la realizzazione di servizi, la proposizione di soluzioni o trovate originali.

In tali ipotesi, si ha un vero e proprio affidamento di servizio e, pertanto, il rapporto è regolato da un Contratto ed il corrispettivo dev'essere versato all'atto dell'emissione di regolare fattura da parte del CREA.

Nel caso l'affidamento provenga da un soggetto pubblico, questo seguirà ad una procedura ad evidenza pubblica.

Resta inteso che le attività commissionate non devono arrecare alcun pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali del CREA.

L'affidamento delle prestazioni al CREA deve avvenire mediante accordo scritto tra le parti che nella fattispecie viene denominato Contratto con fattura (**Allegato n. 6**).

Il Contratto potrà essere sottoscritto dai Direttori dei Centri interessati o, nel caso di richiesta della firma del Legale rappresentante, dal Presidente dell'Ente o, se consentito dall'Ente finanziatore, dai Direttori mediante l'utilizzo della procura notarile, previa autorizzazione dell'Ufficio Gestione dei Progetti di ricerca dell'Amministrazione centrale.

La sottoscrizione del predetto Contratto deve avvenire in modalità digitale.

### **2.2. Affidamento da parte del CREA di un servizio o attività di ricerca a soggetti pubblici o privati con fondi provenienti da finanziamenti di progetti**

Nel caso in cui il CREA necessiti di affidare a soggetti esterni (pubblici o privati) la realizzazione di servizi o prestazioni tecnico-scientifiche, previste nell'ambito di un progetto e in esso rendicontabili, è necessario mettere in atto la procedura di scelta del contraente più consona all'affidamento, per le quali si fa rinvio alle *"Linee guida sulla gestione dei fondi da assegnare a soggetti esterni mediante procedure ad evidenza pubblica"* (**Allegato B**).

All'esito del procedimento le parti sottoscrivono un vero e proprio Contratto secondo lo schema-tipo (**Allegato n. 7**), nel caso di affidamento di una attività di ricerca, ed il corrispettivo viene versato dal CREA al soggetto, previa emissione di fattura.

Nel caso di affidamento di un servizio (es. catering, organizzazione eventi, seminari, etc.) lo schema-tipo da utilizzare è allegato alle sopra citate Linee guida (**Allegato B12**).

Nei Contratti deve essere sempre inserita una clausola che regoli l'utilizzo del logo e del nome dell'Ente e non possono essere previste penali a carico del CREA.

Ove l'affidamento rientri nei limiti di spesa previsti dallo Statuto per il Direttore del Centro (inferiore a € 150.000,00), il Centro avrà cura di predisporre l'atto in conformità allo schema-tipo e di farlo sottoscrivere dal Direttore in modalità digitale.

Nel caso l'importo di affidamento uguale o superiore al limite di spesa di € 150.000,00, il procedimento per la sottoscrizione del Contratto è curato dall'Ufficio Gare e Contratti dell'Amministrazione centrale, che, all'esito dell'iter istruttorio, sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente il testo finale.


Successivamente all'adozione della delibera di approvazione, l'atto è sottoposto alla sottoscrizione del Direttore generale in modalità digitale.

A conclusione del procedimento, l'Ufficio Gare e Contratti dell'Amministrazione centrale effettua le comunicazioni alle parti interessate e cura gli adempimenti relativi all'archiviazione ed alla pubblicazione degli atti.

### **Indicazioni generali**

Si richiama l'attenzione sull'assolvimento degli obblighi relativi alle imposte di bollo e di registro, laddove applicabili, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, parte I della tariffa allegato A del DPR 26/10/1972, n. 642 e dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131 per tutte le Convenzioni o i Contratti di cui alla presente Circolare.

Si invitano le SS.LL. ad una scrupolosa e puntuale applicazione della presente Circolare, che sostituisce le precedenti prot. n. 7098 del 31/07/2009 e n. 5 del 17/02/2017, assicurandone la diffusione a tutto il personale dei Centri.



**Ida Marandola**  
**Direttore generale f.f.**